



COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425
P.E.C.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

AREA SERVIZI TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO SUAP email: sportellounico@comune.jesi.an.it

A MEZZO P.E.C.

data e protocollo come da messaggio di posta certificata

AUTORIZZAZIONE S.U.A.P. N. 19/2021	Procedimento ORDINARIO AUA DPR 59/2013	Pratica S.U.A.P. 2021/002 Fascicolo Informativo 2021/8.3/60 SIGEPRO 192/2021
---	---	---

Codice Identificativo Marca da bollo n.01200546155318 del 29/01/2021 dell'importo di € 16,00

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza in data 09.03.2021, registrata al prot. n.15007 del 09.03.2021 (e successive integrazioni), presentata dal Sig. Pisconti Salvatore, Amministratore Unico della Ditta JESISERVIZI Srl – P.IVA 02204580423, con sede legale a Jesi Piazza Indipendenza 1, per il tramite del tecnico incaricato Ing. Ricci Costantino, con la quale è stata chiesta la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1/2020, prot. n.8923 del 18.02.2020, limitatamente alla sola matrice scarichi nello stabilimento sito a Jesi, Viale Don Minzoni n. 2;

CONSIDERATO

CHE, con nota prot. n.15311 del 10.03.2021 (e successive integrazioni), lo Sportello Unico per le attività produttive ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione all'autorità competente, nonché ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) del D.P.R. 13.3.2013 n. 59;

CHE sono stati ottenuti i relativi pareri/atti comunque denominati di seguito elencati:

1. DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE - PROVINCIA DI ANCONA - Settore IV - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - n. 506 del 19/04/2021 “ IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI JESI VIALE DON MINZONI, 2 DITTA JESISERVIZI SRL P.IVA 02204580423 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013” trasmessa con PEC ns. prot. n.24308 del 20.04.2021;

RICHIAMATI i precedenti atti:

- Atto di adozione della Provincia di Ancona D.D. n. 1378 del 10/12/2019;
- Titolo Unico SUAP Comune di Jesi n. 01/2020 del 18/02/2020;

Rilasciati relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- *Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- *Comunicazione o nulla osa di cui all'articolo 8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;*

VISTA la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti morali in capo al Legale Rappresentante dell'impresa e vista la dichiarazione antimafia resa dallo stesso;



COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425
P.E.C.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

AREA SERVIZI TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO SUAP email: sportellounico@comune.jesi.an.it

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9.02.2012 n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

RICHIAMATI in particolare l'art. 3 comma 1 che elenca i titoli abilitativi che entrano a far parte dell'A.U.A. ed il comma 6 che prevede che l'A.U.A. abbia una durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, in combinato disposto con il comma 1 dell'art. 6 che stabilisce che l'aggiornamento non incida sulla durata dell'autorizzazione;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare le norme di cui Parte terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" Titolo IV, Capo II "Autorizzazione agli scarichi";

RICHIAMATA la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il DPR 7 settembre 2010, n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ed il successivo DPR 19 ottobre 2011, n. 227 relativo al Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che l'obbligo del bollo è stato assolto come previsto dalla Circolare Interministeriale del 16.11.2011;

DATO ATTO che l'istruttoria della pratica è stata curata dalla Sig.ra Vescovi Oriella e che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Matilde Sargenti

RECEPISCE

integralmente la Determinazione del Dirigente del Settore IV della Provincia di Ancona. n. 506 del 19.04.2021 e suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente titolo e

RILASCIA AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

della matrice scarichi, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, a favore della Ditta JESISERVIZI SRL P.IVA 02204580423, nella persona del Legale Rappresentate Sig. Pisconti Salvatore, per l'impianto sito nel Comune di Jesi in Viale Don Minzoni n. 2, ove viene esercitata l'attività di RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E ASSMILATI;

DISPONE

1) la ditta, nella persona del gestore, è tenuta a rispettare ogni prescrizione definita nell'allegata determina n. 506 del 19.04.2021 della Provincia di Ancona e nei suoi allegati tecnici;



COMUNE DI JESI

Piazza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425
P.E.C.: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

AREA SERVIZI TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO SUAP email: sportellounico@comune.jesi.an.it

2) l'aggiornamento di cui al presente provvedimento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata con validità fino **al 17/02/2035**;

3) Il presente provvedimento di aggiornamento, comprensivo degli allegati, sarà notificato in modalità digitale alla ditta richiedente. Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo, la ditta è tenuta a conservare nella sede operativa il suddetto provvedimento unitamente all'A.U.A. ed ai relativi atti progettuali;

4) Il presente provvedimento è trasmesso anche alle Amministrazioni interessate ed al tecnico incaricato e sarà pubblicato all'Albo pretorio per 60 giorni consecutivi.

ALLEGATI

Determinazione del Dirigente del settore IV della Provincia di Ancona n. 506 del 19.04.2021 e relativi allegati.

Jesi, li 18 Maggio 2021

IL DIRIGENTE

Arch. Francesca Sorbatti
firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 104 del 02/07/2010 entro 60 giorni dalla data di notifica, in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine di 120 giorni dalla stessa data



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 19/04/2021 n. 506

Settore IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.4 - UO Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN COMUNE DI JESI VIALE DON MINZONI, 2 DITTA JESISERVIZI SRL P.IVA 02204580423 - AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13 MARZO 2013.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA DAL DIRIGENTE

PREMESSO che la Ditta JESISERVIZI SRL P.IVA 02204580423 con sede legale in Jesi in Piazza Indipendenza, n.1, è titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con riferimento all'impianto operante nel Comune di Jesi Viale Don Minzoni, n.2 per l'attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilati, nella persona di amministratore unico Sig. Pisconti Salvatore, in qualità di gestore, come di seguito specificato:

1 N. progr./ N. Pratica	2 Atto di adozione - Provincia di Ancona	3 Atto di rilascio SUAP	4 Comune	5 Impianto/cantiere	6 Titoli ambientali ricompresi
1/2002	D.D. n.1378 del 10/12/2019.	T.U. trasmesso dal Suap N.01/2020 del 18/02/2020.	Jesi	Viale Don Minzoni, n.2	Scarichi VIVA SERVIZI Spa - Parere n° P-SI 38/19 R del 05/11/2019. Acustica - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal Tecnico competente in acustica Dott. Ricci Costantino datata 31/10/2019 attestante che: "l'edificio di insediamento ricade in area di classe V del piano di zonizzazione acustica comunale vigente,



Provincia
di Ancona

					<i>approvato con Atto C.C. n.170 del 16/09/2005; l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi del traffico; che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna ed interna."</i>
--	--	--	--	--	--

CONSIDERATO che con nota pec trasmessa dal Suap del 10/03/2021, nostro protocollo n. 10650 del 10/03/2021 la Ditta JESISERVIZI SRL ha presentato, per lo stabilimento di Via Don Minzoni, n.2, Comune di Jesi, comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla matrice scarichi.

ACQUISITO:

- aggiornamento della planimetria della rete fognaria e contestuale conferma del parere tecnico positivo con prescrizioni dalla VIVA SERVIZI S.P.A parere N. P-SI 38/18 R del 05/11/2019, trasmessa con nota prot. n. 7100 del 11/03/2021, registrato al ns prot. n. 10962 del 12/03/2021

CONFERMATA:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal Tecnico competente in acustica Dott. Ricci Costantino datata 10/03/2021 attestante che: *"l'edificio di insediamento ricade in area di classe V del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con Atto C.C. n.170 del 16/09/2005; l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi del traffico; che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna ed interna."*, trasmessa con pec prot. n. 16078 del 12/03/2021, registrata ns prot. n. 10962 del 12/03/2021;

PRESO ATTO che le citate modifiche apportate si configurano pertanto quali non sostanziali;

STABILITO che rimane invariata ogni altra parte delle Autorizzazione unica Ambientale, compresa la durata pari a quindici anni a decorrere dalla data dell'avvenuto rilascio da parte del SUAP;

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento, delegato dal Dirigente responsabile;

RITENUTO pertanto di poter aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare le norme di cui Parte terza, Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" Titolo IV, Capo II "Autorizzazione agli scarichi";

- la L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- il D.P.R. 59/2013;



Provincia
di Ancona

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; - la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: "Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale";

- il "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente", come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n.85 del 28/05/2019;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30/01/2020 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

- la Determinazione Dirigenziale del Settore I n.408 del 28/04/2020 ad oggetto: Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali". Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021;

DETERMINA

- I. Di adottare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 a favore della Ditta JESISERVIZI SRL P.IVA 02204580423 nella persona dell'amministratore unico Sig. Pisconti Salvatore ed in qualità di gestore dell'impianto produttivo JESISERVIZI SRL sito in Comune di Jesi Viale Don Minzoni, 2, per l'esercizio dell'attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilati.
- II. Di aggiornare conseguentemente l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del D.P.R. n.59/2013 a favore della Ditta JESISERVIZI SRL P.IVA 02204580423 per la matrice scarichi:

1 N. progr./ N. Pratica	2 Atto di adozione - Provincia di Ancona	3 Atto di rilascio SUAP	4 Comune	5 Impianto/cantiere	6 Titoli ambientali ricompresi
1/2002	D.D. n.1378 del 10/12/2019.	T.U. trasmesso dal Suap N.01/2020 del 18/02/2020.	Jesi	Viale Don Minzoni, n.2	Scarichi VIVA SERVIZI Spa - aggiornamento della planimetria della rete fognaria e contestuale conferma del parere tecnico positivo con prescrizioni



Provincia
di Ancona

					<p>dalla VIVA SERVIZI S.P.A parere N. P-SI 38/18 R del 05/11/2019, trasmessa con nota prot. n. 7100 del 11/03/2021, registrato al ns prot. n. 10962 del 12/03/2021. Composto da 29 pagine.</p> <p>Acustica – <i>Conferma trasmessa con pec del prot. n. 16078 del 12/03/2021, registrata ns prot. n. 10962 del 12/03/2021</i></p> <p>-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal Tecnico competente in acustica Dott. Ricci Costantino datata 10/03/2021 attestante che: <i>“l’edificio di insediamento ricade in area di classe V del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con Atto C.C. n.170 del 16/09/2005; l’esercizio dell’attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti; che l’attività non induce aumenti significativi dei flussi del traffico; che l’esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna ed interna.”</i></p>
--	--	--	--	--	--

- III.** Di dare atto che rimane invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente – Settore IV – n. 1378 del 10/12/2019.
- IV.** Di dare atto che l’aggiornamento di cui al presente provvedimento non incide sulla durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale che rimane fissata in 15 anni decorrenti dalla data di rilascio del titolo unico del SUAP di Jesi ed è rinnovabile presentando istanza almeno sei mesi prima della scadenza, alle condizioni di cui all’art. 5 D.P.R. n. 59/2013.



Provincia
di Ancona

- V. Di trasmettere il presente provvedimento di aggiornamento al SUAP del Comune di Jesi per gli adempimenti conseguenti.
- VI. Di dare atto che il provvedimento di aggiornamento rilasciato dal SUAP dovrà essere conservato presso l'impianto unitamente all'A.U.A., agli atti progettuali ed essere messo a disposizione degli organi di controllo.
- VII. Di trasmettere inoltre il presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale di seguito elencati: - VIVA Servizi S.p.A., - Competente Ufficio Impatto Acustico del Comune di Jesi, per i successivi adempimenti di competenza.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del §.9 delle *Misure organizzative e obblighi di trasparenza*, Sezione III del PTPCT 2019/2021.
- Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile la Dott.ssa Raffaella Romagna, Responsabile dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Fascicolo Autorizzazione Unica Ambientale AGGIORNAMENTO 11.12.02.2002

Ancona, 19/04/2021

LA TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATA DAL DIRIGENTE

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.12.02
Fascicolo 2019/2002

Ancona, 11/03/2021

PROT. 7100	SIGLE AAR_SSA_MP	ALLEGATI
Rif. VIVA Servizi S.p.A.:		

Spett.le:
VEDI LISTA

OGGETTO: A.U.A. DPR 59/13 – ISTANZA PER MODIFICA A.U.A. MATRICE ACQUE REFLUE. RICHIEDENTE: JESI SERVIZI S.R.L. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: JESI – VIALE DON MINZONI AL N.° 2 – RICHIESTA DI PARERI E/O VERIFICHE.

Con riferimento alla documentazione di cui all'oggetto, pervenuta a mezzo posta certificata dal SUAP del Comune di Jesi in data 10/03/2021 al prot. n.° 6912 del 10/03/2021, si comunica quanto segue.

Visto quanto trasmesso e concordato telefonicamente con i tecnici della ditta in data 11/03/2021.

Con la presente si conferma il parere precedentemente inviato N.° P-SI 38/19 al prot. n.° 27450 del 05/11/2019. In particolare la planimetria rete fognaria (rev. 01 – febbraio 2021) integra ed aggiorna quella allegata al parere precedentemente trasmesso (stato futuro settembre 2019).

Si comunica ulteriormente quanto di seguito indicato:

- se con la fine dei lavori, le superfici riportate al punto 7 del Modulo VIVA Servizi S.p.A. di cui al prot. n.° 27241 del 04/11/2019 subissero variazioni si dovrà procedere ad una rettifica dello stesso;
- ogni rete di scarico dello stabilimento dovrà essere dotata di idoneo pozzetto ispeztivo correttamente posizionato come da schemi di cui al disegno 2 – Art. 3.4 dell'Allegato 3/A (Prescrizioni Tecniche relative agli allacciamenti fognari) del Regolamento di Fognatura e Depurazione.

Cordiali saluti.

VIVA Servizi S.p.A.
RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA
Ing. Andrea De Angelis

Il presente documento è la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente, per avere l'originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all'indirizzo

acquareflua@pec.vivaservizi.it

Ancona, 05/11/2019

RAGGETTA TOMMASO 05/11/2019 11:56		
PROT. 27450	SIGLE AAR_SSA_MP	ALLEGATI 1
Rif. VIVA Servizi S.p.A.:		

Spett.le:
PROVINCIA DI ANCONA
VIA MENICUCCI N. 1
60121 ANCONA AN

PER AGEVOLARE LE COMUNICAZIONI SI INVITA A RIPORTARE I RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

OGGETTO: Modifica AUA Ditta JESI SERVIZI S.R.L. con sede legale in Piazza Indipendenza al n.° 1 e stabilimento in Viale Don Minzoni al n° 2 nel Comune di Jesi .

N.° P-SI 38/19DEL REGISTRO

PARERE TECNICO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59)

IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA

VISTA la richiesta pervenuta a mezzo posta certificata dal SUAP del Comune di Jesi in 30/04/2019 al prot. n.° 12251 del 30/04/2019, presentata dal Sig. Pisconti Salvatore, nato a Latina il 30/11/1962 (c.f. PSC SVT 62S30 E472B) residente in Via Bachelet al n.° 8 nel Comune di Jesi, in qualità di Amministratore unico della Ditta JESI SERVIZI S.R.L. con sede legale in Piazza Indipendenza al n.° 1 e stabilimento in Viale Don Minzoni al n° 2 nel Comune di Jesi – C.F./P.IVA 02204580423, esercente attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili, diretta ad ottenere la modifica **dell'Autorizzazione Unica Ambientale** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali proveniente dal suddetto stabilimento ubicato in Viale Don Minzoni al n.° 2 nel Comune di Jesi.

VIVA Servizi SpA - Protocollo 2019/27450 del 05/11/2019

RISCONTRATO che le acque scaricate dalla sopra generalizzata ditta nella pubblica fognatura, provenienti dall'insediamento summenzionato, sono **acque reflue industriali**.

VISTA la documentazione prodotta a corredo della richiesta.

VISTA l'attestazione di versamento di € 65,90 effettuato in data 14/03/2019 sul c.c.p. n° 32386633 intestato alla VIVA Servizi S.p.A. quale oneri istruttori per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

VISTA la precedente A.U.A. N.° 2016/035 del 27/05/2016 al prot. n.° 2016/30856 del 30/05/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Jesi (parere Multiservizi S.p.A. N.° P-SI 106/16 al prot. n.° 7955 del 12/04/2016).

VISTA la richiesta di sospensione del procedimento amministrativo in attesa del sopralluogo protocollo VIVA Servizi S.p.A. n.° 12369 del 02/05/2019 trasmessa tramite posta certificata alla Provincia di Ancona.

VISTE le determinazioni del sopralluogo effettuato dai tecnici della VIVA Servizi S.p.A. in data 08/05/2019.

VISTA la richiesta di documentazione integrativa protocollo VIVA Servizi S.p.A. n.° 12792 del 08/05/2019 trasmessa tramite posta certificata alla Provincia di Ancona.

VISTA la nota della Provincia di Ancona trasmessa a mezzo posta certificata in data 14/05/2019 al SUAP del Comune di Jesi ed alla VIVA Servizi S.p.A. ed alla Ditta JESI SERVIZI S.R.L e pervenuta al protocollo aziendale n.° 13316 del 14/05/2019.

VISTA la documentazione prodotta in data 15/10/2019 a mezzo posta certificata dalla summenzionata Ditta JESI SERVIZI S.R.L e pervenuta al protocollo aziendale n.° 25708 del 15/10/2019.

VISTA la documentazione prodotta in data 31/10/2019 a mezzo posta certificata dalla summenzionata Ditta JESI SERVIZI S.R.L e pervenuta al protocollo aziendale n.° 27241 del 04/11/2019.

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.° 152.

VISTO il D.Lgs 16 gennaio 2008, n.° 4.

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.° 59.

VIVA Servizi SpA - Protocollo 2019/27450 del 05/11/2019

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea Legislativa regionale delle Marche con delibera DACR n.° 145 del 26/01/2010 e pubblicato con supplemento n.° 1 al B.U.R. n.° 20 del 26/02/2010 e s.m.i. .

VISTO il Regolamento del Servizio Idrico Integrato/ Regolamento Fognatura e Depurazione adottato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. n.° 2 Marche Centro – Ancona.

PRESO ATTO di quanto disposto all'Art. 16 – “Scarichi di acque di dilavamento - acque di prima pioggia – acque di lavaggio” del richiamato Regolamento Fognature e Depurazione.

EPRIME PARERE TECNICO POSITIVO

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al Sig. Pisconti Salvatore, nato a Latina il 30/11/1962 (c.f. PSC SVT 62S30 E472B) residente in Via Bachelet al n.° 8 nel Comune di Jesi, in qualità di Amministratore unico della ditta JESI SERVIZI S.R.L. con sede legale in Piazza Indipendenza al n.° 1 e stabilimento in Viale Don Minzoni al n.° 2 nel Comune di Jesi – C.F./P.IVA 02204580423, esercente attività di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili, con riferimento allo **scarico di acque reflue industriali** in pubblica fognatura proveniente dal suddetto stabilimento ubicato in Viale Don Minzoni al n.° 2 nel Comune di Jesi (AN) con i **valori limite sotto riportati**.

Identificazione dello scarico:

Stato Attuale.

Scarico n.° 1: acque reflue industriali.

Fognatura ricettore	Collettore fognario ubicato all'interno del piazzale e parallelo al Viale Don Minzoni – Jesi.
Depuratore ricettore	Depuratore Via della Barchetta – Jesi.
Ubicazione dello scarico	Viale Don Minzoni 2– Jesi.
Limiti di emissione	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (<u>colonna relativa a scarichi in rete fognaria pubblica</u>). Considerato che la rete fognaria su cui recapita lo scarico industriale è provvista di scolmatori di piena e adduce a depuratore con carico organico di almeno 2000 AE, lo scarico delle sostanze di cui alla tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/06 dovrà rispettare i limiti della tab. 3 all. 5

	<p>(colonna per scarico in acque superficiali). Qualora le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 summenzionate sono comprese anche nelle tabelle 1/A e 1/B del Decreto MATMM n. 56 del 14/04/2009, il limite da rispettare sarà quello più restrittivo tra i limiti di emissione indicati nella tab. 3 all. 5 (colonna per scarico in acque superficiali) ed i limiti di cui alle tab. 1/A e 1/B (colonna per scarico su acque interne - fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) ed i limiti da rispettare saranno quelli della colonna relativa, in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento. Per tutte le altre sostanze contenute nella tab. 1/A e 1/B del Decreto MATMM 56/2009 tenuto conto che lo scolmatore di rete recapita su acque interne (fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) i limiti da rispettare saranno rispettivamente quelli della colonna relativa in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.</p>
--	--

Stato Futuro.

Scarico n.° 1: acque reflue industriali.

Fognatura ricettore	Collettore fognario ubicato all'interno del piazzale e parallelo al Viale Don Minzoni – Jesi.
Depuratore ricettore	Depuratore Via della Barchetta – Jesi.
Ubicazione dello scarico	Viale Don Minzoni 2– Jesi.
Limiti di emissione	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (colonna relativa a scarichi in rete fognaria pubblica). Considerato che la rete fognaria su cui recapita lo scarico industriale è provvista di scolmatori di piena e adduce a depuratore con carico organico di almeno 2000 AE, lo scarico delle sostanze di cui alla tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/06 dovrà rispettare i limiti della tab. 3 all. 5 (colonna per scarico in acque superficiali). Qualora le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 summenzionate sono comprese anche nelle tabelle 1/A e 1/B del Decreto MATMM n. 56 del 14/04/2009, il limite da rispettare sarà quello più restrittivo tra i limiti di emissione indicati nella tab. 3 all. 5 (colonna per scarico in acque superficiali) ed i limiti di cui alle tab. 1/A e 1/B (colonna per scarico su acque interne - fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) ed i limiti da rispettare saranno quelli della colonna relativa, in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento. Per tutte le altre sostanze

	contenute nella tab. 1/A e 1/B del Decreto MATMM 56/2009 tenuto conto che lo scolmatore di rete recapita <u>su acque interne</u> (fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) i limiti da rispettare saranno rispettivamente quelli della colonna relativa in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.
--	---

Scarico n.° 2: acque reflue industriali.

Fognatura ricettore	Collettore fognario parallelo al Fosso Granita – Jesi.
Depuratore ricettore	Depuratore Via della Barchetta – Jesi.
Ubicazione dello scarico	Viale Don Minzoni 2– Jesi.
Limiti di emissione	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (<u>colonna relativa a scarichi in rete fognaria pubblica</u>). Considerato che la rete fognaria su cui recapita lo scarico industriale è provvista di scolmatori di piena e adduce a depuratore con carico organico di almeno 2000 AE, lo scarico delle sostanze di cui alla tab. 3/A e 5 del D. Lgs. 152/06 dovrà rispettare i limiti della tab. 3 all. 5 (<u>colonna per scarico in acque superficiali</u>). Qualora le sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 summenzionate sono comprese anche nelle tabelle 1/A e 1/B del Decreto MATMM n. 56 del 14/04/2009, il limite da rispettare sarà quello più restrittivo tra i limiti di emissione indicati nella tab. 3 all. 5 (<u>colonna per scarico in acque superficiali</u>) ed i limiti di cui alle tab. 1/A e 1/B (<u>colonna per scarico su acque interne</u> - fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) ed i limiti da rispettare saranno quelli della colonna relativa, in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento. Per tutte le altre sostanze contenute nella tab. 1/A e 1/B del Decreto MATMM 56/2009 tenuto conto che lo scolmatore di rete recapita <u>su acque interne</u> (fiumi, laghi e corpi idrici superficiali) i limiti da rispettare saranno rispettivamente quelli della colonna relativa in concentrazioni minori o uguali a 50 volte lo standard ove lo standard è indicato, o, ove non indicato, minore o uguale a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.

Il presente documento è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. La ditta dovrà provvedere alla comunicazione della data di fine lavori (stato futuro) alla Provincia di Ancona e al Gestore del Servizio Idrico Integrato inviando contestualmente le fotografie di quanto realizzato. Sarà cura del**

titolare della presente AUA provvedere alla realizzazione, se non previsto, di un pozzetto della seconda pioggia a servizio dello scarico 2.

2. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cui al punto 1 dovrà essere presentato al Gestore del Servizio Idrico Integrato un referto analitico relativo ad un campione significativo delle acque reflue industriali proveniente dallo Scarico 1 e dallo scarico 2 con la determinazione dei seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi totali, Solidi Sospesi totali a pH=7, COD, COD dopo 1 ora di decantazione a pH=7, BOD5, TKN, Azoto ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale. Inoltre, ai sensi del comma 14, dell'art 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione Marche, così come modificato con delibera di Giunta Regionale n. 1283/2012, dovrà essere prodotta la caratterizzazione delle acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 152/2006, limitatamente alle sostanze e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo dell'impresa, in relazione ai parametri della Tab. 3 – Alleg. 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, così come previsto dal comma 6 dell'art. 30 delle citate NTA del PTA. A titolo esemplificativo si rimanda alla tabella di riferimento di cui all'art. 5 dell'Allegato 3/C del Regolamento Fognatura e Depurazione adottato dall'AATO 2 Marche Centro – Ancona allegata alla presente autorizzazione.
3. Sarà cura del titolare della presente A.U.A. provvedere all'installazione di un contatore sull'impianto di prima pioggia (scarico 2) avendo cura di comunicare data di installazione e matricola dello stesso.
4. Sarà cura del titolare della presente A.U.A. redigere apposito registro di letture del misuratore di portata installato sull'impianto di prima pioggia (scarico 1 e scarico 2) e sui prelievi da pozzo. Tali letture dovranno avere cadenza mensile ed ogni 12 mesi inviate al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. Sarà cura del titolare della presente A.U.A. tarare lo svuotamento della vasca di prima pioggia (scarico 2) nelle 12 ore successive la precipitazione.
6. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013 ed ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, la ditta è obbligata a comunicare alla Provincia di Ancona e al Gestore del Servizio Idrico Integrato ogni trasferimento di gestione, della proprietà o dell'attività svolta nonché qualsiasi ristrutturazione o ampliamento dell'insediamento e qualsiasi modificazione del ciclo lavorativo.
7. Qualsiasi sversamento accidentale di sostanze inquinanti in pubblica fognatura dovrà essere immediatamente comunicato al Gestore del Servizio Idrico Integrato Multiservizi S.p.A. con sede legale in Ancona Via del Commercio 29, ed al Sindaco del Comune sul cui territorio insiste lo stabilimento e alla Provincia di Ancona. Dovranno altresì essere comunicate le modalità di ripristino delle condizioni di scarico autorizzate.
8. Tutti i rifiuti originati dalle lavorazioni e dalle attività ad esse ausiliarie e collaterali svolte nello stabilimento (con la sola eccezione delle acque reflue di cui agli scarichi elencati nel presente documento) devono essere gestiti nel

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quarta e non possono essere recapitati nella rete fognaria pubblica.

9. *Tutti gli scarichi oggetto del presente documento devono essere recapitati nel collettore fognario ubicato nel piazzale e parallelo al Viale Don Minzoni – Jesi (scarico 1) e nel collettore fognario parallelo al Fosso Granita (scarico 2), così come indicato nella planimetria allegata al presente parere, previa eventuale domanda di allacciamento, ove lo stesso non fosse stato ancora realizzato; il presente documento non autorizza in alcun modo l'immissione di acque reflue in ricettori diversi dalla rete fognaria pubblica.*
10. *Il deposito e la movimentazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, automezzi o rifiuti deve avvenire in modo da evitare ogni e qualsiasi contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte dello stabilimento non afferenti allo scarico 1 e scarico 2.*
11. *Il sistema di pretrattamento delle acque reflue deve essere mantenuto attivo ed efficiente; il tipo di controllo e manutenzione dipende, ovviamente, dalla tipologia di scarico e di pretrattamento adottato.*

E' fatto obbligo di:

1) adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

2) presentare richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale qualora subentrino revisioni o modifiche a seguito di altre norme regolamentari, anche regionali e provinciali, più restrittive che dovessero intervenire in materia o qualora nella situazione di fatto dell'unità locale, così come dichiarata nella documentazione prodotta a corredo della domanda, intervenga un qualsiasi mutamento comportante variazioni nelle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico.

Il personale tecnico incaricato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento produttivo tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste D.Lgs 3 aprile 2006 n.° 152 e successive modifiche ed integrazioni, salva ed impregiudicata l'adozione di provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui all'art. 130 della summenzionata norma.

Lo scarico dovrà avvenire senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità e sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

Il presente parere è composto di n.° 8 pagine e n.° 2 allegati:

- Allegato 1 – Allegato 3/C al Regolamento di Fognatura e Depurazione adottato dall'A.A.T.O. n.° 2 Marche Centro Ancona.
Allegato 2 - Schema della rete fognaria a servizio dell'attività, con l'indicazione degli scarichi e relativi punti di controllo (stato attuale e stato futuro).

VIVA Servizi S.p.A.

RESP. AREA OPERATIVA ACQUA REFLUA

Ing. Tommaso Raggetta

Il presente documento è la stampa di un documento elettronico firmato digitalmente,
per avere l'originale contattare VIVA Servizi S.p.A. all'indirizzo

acquareflua@pec.vivaservizi.it

VIVA Servizi SpA - Protocollo 2019/27450 del 05/11/2019



Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale n. 2 Marche Centro Ancona

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Regolamento Fognatura e Depurazione

ALLEGATO N. 3/C

***Monitoraggio, Controllo e Determinazione della
Quota Tariffa degli Scarichi Industriali***

Approvato con Delibera di A.C. n. 12 del 13/11/2006
Modificato con Delibera di A.C. n. 12 del 28/12/2010
Modificato con Delibera di A.C. n. 03 del 26/09/2012 (decorrenza 01/12/2012)
Modificato con Delibera di A.C. n. 01 del 25/03/2014
Modificato con Delibera di A.C. n. 13 del 17/12/2018

SOMMARIO

Art. 1	Quadro normativo per la determinazione della quota tariffaria degli scarichi produttivi.....	1
Art. 2	Determinazione della tariffa per gli scarichi industriali	1
Art. 3	Ulteriori informazioni agli utenti ed attività di controllo degli scarichi	6
Art. 4	Stima dei volumi scaricati nel caso di scarichi industriali costituiti da acque meteoriche contaminate	9
Art. 5	Caratterizzazione chimico-fisica dello scarico	10
Art. 6	Immissioni provvisorie.....	14

Art. 1 Quadro normativo per la determinazione della quota tariffaria degli scarichi produttivi

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.11 del regolamento del SII, la tariffa di fognatura e depurazione per le utenze con scarichi di tipologia industriale (di seguito per brevità "industriali") che scaricano in pubblica fognatura è definita secondo i criteri individuati dalla regolazione sovraordinata.

La tariffa è articolata, in una componente fissa, in una componente variabile comprendente una quota per la fognatura ed una quota per la depurazione commisurata al volume ed alla qualità del refluo e in una componente capacità.

La formula per il calcolo della tariffa è la seguente :

$$T_p^{ATO} = QF_p^{ATO} + QC_p^{ATO} + QV_p^{ATO} * V_p$$

dove:

- T_p^{ATO} = tariffa per l'utente industriale p-esimo;
- QF_p^{ATO} è la quota fissa, componente indipendente dal volume (Euro/anno);
- QC_p^{ATO} è la quota di capacità, componente legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (Euro/anno);
- QV_p^{ATO} è la quota variabile, componente commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato (Euro/mc);
- V_p è il volume annuo scaricato dall'utente industriale, espresso in metri cubi (mc/anno);
- Il pedice p è l'utente industriale p-esimo, ovvero lo scarico p-esimo.

Laddove una attività possiede più scarichi, la tariffa complessiva sarà data dalla somma delle tariffe calcolate per ciascuno scarico.

Art. 2 Determinazione della tariffa per gli scarichi industriali

La quota fissa QF_p^{ATO}

La componente QF_p^{ATO} (quota fissa) è quantificata sulla base dei costi di gestione contrattuale dell'utente, dei costi della misura dei volumi scaricati e dei costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

La quota fissa è attribuita interamente al servizio di fognatura, salvo i casi in cui l'utente risulti direttamente allacciato al depuratore, in tal caso è interamente attribuita al servizio di depurazione. La quota fissa è costituita da 2 aliquote:

- la prima aliquota, QF1, che si applica a tutti gli utenti;
- la seconda aliquota, QF2, che si applica
 - o solamente agli utenti che nell'anno di riferimento sono oggetto di campionamento e controllo analitico dello scarico da parte del Gestore (secondo il Piano di controllo degli scarichi industriali);

- per ciascun controllo analitico eseguito dal Gestore del SII nell'anno di riferimento;
- sulla base della tipologia di analisi che verrà eseguita sul campione prelevato;

Il livello di approfondimento analitico sul singolo campione prelevato, ovvero la tipologia di analisi che verrà eseguita, viene stabilito dal Gestore del SII in relazione ai criteri indicati al successivo art.3.

La quota variabile QV_p^{ATO}

La componente QV_p^{ATO} (Quota Variabile) è commisurata al volume ed alla qualità del refluo scaricato ed è definita come segue:

$$QV_p^{ATO} = T_{ind}^{ATO} + A * T_{dind}^{ATO} * V_p$$

dove:

- T_{ind}^{ATO} rappresenta la tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc);
- T_{dind}^{ATO} rappresenta la tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione (Euro/mc);
- A è un coefficiente definito in funzione delle percentuali di costo di abbattimento sia degli inquinanti principali (COD, SST, N e P) che degli inquinanti specifici X_j -esimi, posti in relazione ai corrispondenti limiti allo scarico in corpo idrico superficiale degli stessi inquinanti principali e specifici definiti in tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs.152/2006;

Il coefficiente A, per ciascuno scarico, è così determinato

$$A = \max\{1 ; [\%COD * (COD_p / COD_{rif}) + \%SST * (SST_p / SST_{rif}) + \%N * (N_p / N_{rif}) + \%P * (P_p / P_{rif}) + \sum_j \%X_j * (X_{j,p} / X_{j,rif})]\}$$

dove

- %COD, %SST, %N, %P, % X_j sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione T_{dind}^{ATO} , tengono conto dei costi di abbattimento degli inquinanti principali COD, SST, N, P e degli inquinanti specifici X_j -esimi;
- COD_p , SST_p , N_p , P_p , $X_{j,p}$ rappresentano le concentrazioni degli inquinanti principali e degli ulteriori inquinanti specifici X_j presenti nello scarico p-esimo (mg/l) dell'utente industriale; le concentrazioni degli inquinanti sono determinati sulla base di quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato A alla delibera 665/2017/R/IDR della ARERA;
- COD_{rif} , SST_{rif} , N_{rif} , P_{rif} , $X_{j,rif}$ rappresentano le concentrazioni del refluo di riferimento dei quattro inquinanti principali e di ciascuno degli ulteriori inquinanti specifici X_j (mg/l) ed il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna "Scarico in acque superficiali", dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili;

La tariffa unitaria di fognatura (T_{ind}^{ATO}) è una componente che:

- può essere determinata sulla base della corrispondente tariffa per le utenze domestiche;
- può essere incrementata di un fattore moltiplicativo per tener conto di reflui di natura specifica che determinano un impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle loro caratteristiche corrosive o incrostanti; in tal caso la tariffa unitaria di fognatura sarà calcolata come $T_{ind}^{ATO} p = T_{ind}^{ATO} * \alpha_p$ dove il fattore moltiplicativo α_p può assumere valori compresi tra 1 e 1,5.

La tariffa unitaria quali quantitativa di depurazione (T_{ind}^{ATO}) è una componente definita in funzione delle percentuali di costo di abbattimento sia degli inquinati principali (COD, SST, N e P) che degli inquinanti specifici Xj-esimi, dei limiti di scarico in corpo idrico superficiale degli stessi inquinati principali e specifici definiti in tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs.152/2006, in funzione dei volumi ed dei valori degli inquinati di tutti gli scarichi industriali che si immettono nella pubblica fognatura gestita dal Gestore del SII, e dalla quota capacità.

La quota capacità QC_p^{ATO}

La componente QC_p^{ATO} (Quota Capacità) è espressione del costo della quota di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale in funzione delle concentrazioni e dei volumi rinvenibili negli atti autorizzativi dello specifico scarico in relazione agli inquinanti COD e SST (%).

La quota capacità è determinata come segue:

$$QC_p^{ATO} = D * V_{aut,p} * T_{capacità}^{ATO}$$

dove:

- $T_{capacità}^{ATO}$ è la tariffa unitaria di capacità (euro/grammi) ed è espressione della capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento dei reflui industriali sulla base delle qualità e quantità massime indicate negli atti autorizzativi;
- $V_{aut,p}$ è il volume massimo autorizzato allo scarico, calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero (mc/giorno), desumibile dagli atti autorizzativi, per 365 giorni, salvo che nel caso di utenze in cui il processo produttivo è attivo per non più di 6 mesi per le quali, previa idonea documentazione comunicata al gestore, il volume annuo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettiva attività. Laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato è ammesso temporaneamente l'utilizzo del volume annuo autorizzato (dove per volume annuo autorizzato si intende il volume scaricato determinabile dalla documentazione presentata al Gestore) o laddove, non registrato, il volume massimo rilevato. Qualora il volume scaricato nell'anno di riferimento dovesse essere maggiore del volume indicato nell'atto autorizzativo, per la determinazione della quota capacità si assumerà il volume scaricato nell'anno di riferimento.
- D è un coefficiente definito in funzione delle concentrazioni e dei volumi rinvenibili negli atti autorizzativi dello specifico scarico e delle percentuali che rappresentano la quota di costo attribuita alla rimozione degli inquinanti COD e SST (%);

il coefficiente D, per ciascuno scarico, è così determinato:

$$D = \{ [\%COD_{out} * COD_{aut,p}] + [\%SST_{out} * SST_{aut,p}] \}$$

dove

- $\%COD_{out}$, $\%SST_{out}$ sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria di capacità $T_{capacità}^{ATO}$, rappresentano la quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST (%);

- $COD_{aut,p}$ e $SST_{aut,p}$ sono le concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi (mg/l). Qualora l'autorizzazione preveda limiti autorizzati in deroga, il valore autorizzato in deroga sarà utilizzato per la determinazione della Quota capacità;

Dal 2018 l'importo fatturato per la componente di scarico industriale di ciascun utente, non può risultare superiore al 10% rispetto alla spesa che l'utente sosterebbe a seguito di calcolo con il metodo previgente a parità di reflu scaricato (volume e caratteristiche qualitative).

In tabella 1 sono indicate le tariffe unitarie, le quote fisse e i coefficienti per il calcolo delle tariffe per gli scarichi di reflui industriali che si immettono in pubblica fognatura o che sono direttamente collegati all'impianto di depurazione gestito dal Gestore del SII.

Tabella 1: quota fissa, tariffe unitarie e coefficienti

Parametro	u.m.	valore
QF ₁	[euro/anno]	45,00
QF _{2base}	[euro/anno]	38,00
QF _{2A}	[euro/anno]	126,00
QF _{2B}	[euro/anno]	478,00
QF _{2C}	[euro/anno]	644,00
QF _{2complete}	[euro/anno]	895,00
T _{f ind} ^{ATO}	[euro/mc]	tariffa degli scarichi domestici
T _{d ind} ^{ATO}	[euro/mc]	0,2926
T _{d capacità} ^{ATO}	[euro/grammi]	0,000417724
α		1
Parametro		
		Percentuale costo di abbattimento
%COD	%	52
%SST	%	28
%N	%	15
%P	%	5

I parametri costituenti la tariffa indicati in tabella 1, potranno essere aggiornati, su indicazione dell'EGA in recepimento della normativa e della regolazione sovraordinata.

Vengono assoggettate a separata tariffa le acque reflue civili e industriali anche se versate nella pubblica fognatura mediante un unico condotto di allacciamento, ma ivi convogliate con scarichi distinti ciascuno munito (immediatamente a monte della confluenza nella pubblica rete fognaria) di proprio punto di misurazione, prelievo e campionamento (Figura 1) secondo quanto indicato nel Regolamento di fognatura e depurazione.


Nei casi autorizzati in cui gli scarichi civili non siano distinti da quelli di tipo industriale, tutto lo scarico verrà considerato come industriale e quindi si applicherà una tariffa calcolata secondo quanto previsto nel presente Allegato.

Figura 1: allacciamento tipo di insediamenti produttivi

SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA MISTA DI INSEDIAMENTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

NOTA 1
L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE E/O INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
-  linea acque nere
-  linea acque saponate
-  linea acque meteoriche
-  linea acque reflue industriali



-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO - POZZETTO FISCALE
-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  EVENTUALE SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO

Nel caso sopra riportato (scarichi distinti a monte della condotta di allaccio) o qualora vi siano distinte condotte di allaccio, se per ciascun scarico di diversa provenienza non esistono distinti strumenti di misura dell'acqua approvigionata che vi affluisce (e riconosciuti idonei dal Gestore) alla determinazione dei volumi provvede il gestore sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti.

Il titolare dello scarico industriale soggetto a tariffa, deve fornire, in sede di richiesta di autorizzazione allo scarico (anche nel caso di rinnovo o modifica quali-quantitativa dello scarico secondo quanto indicato nel Regolamento di fognatura e depurazione), tutti gli elementi occorrenti alla determinazione ed applicazione della tariffa.

I tecnici del Gestore, se ritengono insufficienti o non congrui i dati forniti, potranno richiedere documenti integrativi o effettuare prelievi per effettuare analisi presso il laboratorio del gestore; in caso di divergenze fra i referti analitici e qualora non si raggiunga un'intesa fra la parti, potrà esser richiesto un campionamento da parte delle autorità e laboratori di analisi competenti (ad esempio ARPAM).

Art. 3 Ulteriori informazioni agli utenti ed attività di controllo degli scarichi

Per quanto concerne le autorizzazioni allo scarico le AIA e le AUA il Gestore ha provveduto a stilare una tabella indicativa, riportata al seguente art. 5, dei parametri minimi che il richiedente l'atto autorizzativo dovrà fornire per effettuare una caratterizzazione qualitativa e quantitativa dello scarico rappresentativa delle condizioni medie.

Per assicurare la massima trasparenza all'utente, insieme all'atto autorizzativo allo scarico e/o al parere per il rilascio dell'atto stesso sarà rilasciato un allegato informativo in cui vengono esplicitate le modalità di calcolo della tariffa.

Per le richieste di nuove autorizzazioni o nei casi di rinnovo/modifica delle autorizzazioni allo scarico precedenti al calcolo dei nuovi coefficienti, si utilizzeranno i coefficienti relativi all'anno precedente.

Il titolare dello scarico è tenuto all'invio delle autodenunce annuali, relativamente ai volumi ed alle concentrazioni scaricate.

Il volume annuo dello scarico ai fini del calcolo della tariffa è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto.

Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall'acquedotto, per effetto dell'esistenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate, il volume annuo è determinato, tenendo conto anche dei volumi prelevati dalle fonti diverse dall'acquedotto, oltrechè dei volumi misurati sui punti di scarico.

Il titolare dello scarico dovrà provvedere alla autolettura mensile dei misuratori di portata su punti di prelievo da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dei contatori di prima pioggia, dei misuratori di portata allo scarico, dei contatori differenziali allo scarico e similari, con annotazione in apposito registro dei mc così come indicati dal totalizzatore. Tali letture dovranno poi essere comunicate con cadenza annuale al gestore del SII in occasione della trasmissione dell'autodenuncia e/o a seguito di specifica richiesta del gestore.

Qualora il titolare dell'attività o suo delegato, riscontri una anomalia nel funzionamento del contaltri e/o del misuratore di portata, dovrà darne immediata informazione al Gestore di SII a mezzo "pec" affinché i propri tecnici possano presiedere alle operazioni di smontaggio e di posa in opera del nuovo strumento togliendo e riapponendo i sigilli.

Qualora

- i dati denunciati dal titolare dello scarico sui volumi prelevati e scaricati non fossero coerenti con eventuali letture degli strumenti di misura effettuate dal Gestore, per il calcolo della tariffa sarà utilizzato il volume dedotto dalle letture effettuate dal Gestore;
- si verifichi l'indisponibilità dei volumi derivanti sia dagli strumenti di misura che dagli atti autorizzativi, anche per mancata trasmissione dell'autodenuncia annuale, per il calcolo della tariffa sarà utilizzato il maggiore tra il volume utilizzato per l'ultima fatturazione e quello desumibile dall'istruttoria per il rilascio/rinnovo dell'atto autorizzativo (salvo quanto previsto per le acque di prima pioggia di cui all'art.4).

Il Gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo di determinazioni analitiche (c.d. campioni in occasione dei controlli) come previsto dall'art 28 della delibera 665/2017/R/IDR. Il raggiungimento del numero minimo di

controlli previsti dalla delibera 665/2017/R/IDR sarà conseguito dal Gestore mediante il Piano di controllo degli scarichi industriali e mediante richiesta di autocontrollo all'utente industriale.

Gli autocontrolli fatti dai titolari degli scarichi devono essere inviati al gestore, oltre che non appena il referto sia nella disponibilità del titolare, anche a fine anno in occasione dell'invio dell'autodenuncia.

Nel corso di ciascun anno saranno effettuati dal Gestore del SII campionamenti sugli scarichi di acque reflue industriali secondo i seguenti criteri di controllo:

- controlli a campione degli insediamenti in possesso della prescritta autorizzazione ambientale;
- controlli mirati nel caso di segnalazioni di presunti scarichi anomali da parte di Enti o Istituzioni titolate;
- controlli mirati nel caso di riscontro di reflui atipici in ingresso agli impianti di depurazione rilevati dal Gestore;
- ricontrollo degli scarichi risultati non conformi nell'anno precedente (nei casi di mancato ricontrollo con esito positivo nel corso del medesimo anno);
- controllo degli insediamenti con volumi scaricati significativi;
- controllo degli insediamenti con importo di tariffa di fognatura e depurazione significativo;
- controllo degli insediamenti autorizzati con limiti in deroga;
- controllo degli insediamenti potenzialmente rilevanti da un punto di vista dell'impatto ambientale sulla matrice corpi idrici.

Come riportato nel precedente articolo 2, ogni controllo dello scarico da parte del Gestore comporta l'applicazione della seconda aliquota di quota fissa.

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore; in casistiche particolari, con motivazione espressa nel verbale di campionamento e nel documento autorizzativo dello scarico, il campionamento può essere effettuato su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico (espressamente richiamati nei documenti allegati alla domanda presentata al fine di ottenere un atto autorizzativo), dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche, di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

Qualora lo scarico autorizzato risulti non conforme alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal Gestore, si seguiranno le procedure adottate dal gestore sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli eventuali controlli analitici sul refluo effluente che fornissero esiti non conformi ai valori limite autorizzati, il superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermato da una seconda determinazione analitica sullo stesso campione. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del Gestore comunicare all'utente l'esito del superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.

Qualora il titolare dello scarico non risultasse d'accordo e comunque non si raggiunga un'intesa fra la parti, potrà essere richiesto un campionamento da parte delle autorità competenti (ad esempio ARPAM).

Gli eventuali controlli analitici sul refluo effluente che fornissero esiti non conformi ai valori limite autorizzati verranno comunque utilizzati per calcolare la tariffa secondo quanto previsto dall'art. 28 e all'art. 22 dell'Allegato A alla delibera 665/2017/R/IDR della ARERA che prevede l'applicazione di un elemento di penalizzazione pari a:

$$\text{Penale}_p = \mu_p * T_{\text{ind}}^{\text{ATO}} * V_p$$

Dove μ_p rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo p-esimo ed è determinato come segue:

$$\mu_p = \max \{0 ; (\text{COD}_p - \text{COD}_{\text{aut},p} / \text{COD}_{\text{aut},p})\} * m_{\text{COD}} + \max \{0 ; (\text{SST}_p - \text{SST}_{\text{aut},p} / \text{SST}_{\text{aut},p})\} * m_{\text{SST}} + \max \{0 ; (N_p - N_{\text{aut},p} / N_{\text{aut},p})\} * m_N + \max \{0 ; (P_p - P_{\text{aut},p} / P_{\text{aut},p})\} * m_P + \sum_j [\max \{0 ; (X_{p,j} - X_{\text{aut},p,j} / X_{\text{aut},p,j})\} * m_{X_j}] + \max \{0 ; (V_p - V_{\text{aut},p} / V_{\text{aut},p})\} * m_V$$

Dove:

- $\text{COD}_{\text{aut},p}$, $\text{SST}_{\text{aut},p}$, $N_{\text{aut},p}$, $P_{\text{aut},p}$, $X_{j \text{ aut},p}$, $V_{\text{aut},p}$ rappresentano le concentrazioni e i volumi riportati negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;
- m_{COD} , m_{SST} , m_N , m_P , m_{X_j} , m_V rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'EGA in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico e sono così determinati:

coefficiente	Valore
m_{COD}	0,52
m_{SST}	0,28
m_N	0,15
m_P	0,5
m_{X_j}	
m_V	0

L'elemento di penalizzazione cessa di essere applicato nella tariffa annua successiva alla prima determinazione analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati come previsto al comma 22.4 dell'Allegato A alla delibera 665/2017/R/IDR della ARERA

In assenza di referti analitici, anche a causa della mancata trasmissione dell'autodenuncia annuale, si applicheranno i valori limite allo scarico previsti nel documento autorizzativo, oltre che per la determinazione della quota capacità anche per la determinazione della quota variabile.

Il Gestore predisporrà un piano di analisi per il controllo degli scarichi produttivi (Piano di controllo degli scarichi industriali) da inserirsi nel piano programmatico di controllo e monitoraggio del reticolo fognario.

Art. 4 Stima dei volumi scaricati nel caso di scarichi industriali costituiti da acque meteoriche contaminate

Per gli scarichi industriali costituiti da acque meteoriche potenzialmente contaminate, laddove esiste un impianto di trattamento di acque di prima pioggia, è fatto obbligo al titolare dello scarico di installare un contaltri o misuratore di portata in uscita dall'impianto medesimo e di tenere un registro sul quale sarà annotato con cadenza mensile, il numero dei metri cubi riportato dal totalizzatore del contaltri e/o del misuratore di portata che dovrà essere trasmesso al gestore in occasione dell'autodenuncia annuale.

Per gli scarichi industriali costituiti da acque meteoriche potenzialmente contaminate il calcolo del volume scaricato in pubblica fognatura per il calcolo della tariffa sarà determinato:

- 1) per trattamenti in continuo, moltiplicando la superficie contaminata per l'indice di piovosità medio dell'anno solare di riferimento, calcolato sulla base dei dati ufficiali rilevati dalla centralina pluviometrica dell'Assam di competenza (vedi tabella sottostante Comune – Centralina Assam di riferimento);
- 2) per gli scarichi derivanti da sistemi di raccolta dotati di impianto di trattamento di prima pioggia, pari al volume dei metri cubi riportato dal totalizzatore del contaltri e/o del misuratore di portata (riportati nel registro e comunicati con l'autodenuncia).

Qualora il gestore riscontri che i metri cubi riportati dal totalizzatore del contaltri e/o del misuratore di portata, risultino anomali, per malfunzionamento del misuratore o del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia, il volume scaricato in pubblica fognatura per il calcolo della tariffa sarà determinato secondo le modalità indicate al precedente punto 1, per il periodo durante il quale il misuratore e/o il sistema di trattamento non ha funzionato.

Il tempo di svuotamento della vasca dell'impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia sarà definito dal gestore in funzione dello stato dei luoghi ed in particolare alle condizioni di imbrattamento delle superfici dilavate e delle caratteristiche dell'impianto ricevente, e sarà riportato nel Parere Tecnico che costituirà parte integrante e sostanziale dell'atto autorizzativo (per le nuove autorizzazioni o per rinnovi) o in successiva specifica comunicazione.

Tabella Comune – Centralina Assam di riferimento

COMUNE \ TERRITORIO	CENTRALINA ASSAM
AGUGLIANO	AGUGLIANO
ANCONA	CAMERANO
ARCEVIA	ARCEVIA
BARBARA	BARBARA
BELVEDERE OSTRENSE	MORRO D'ALBA
CAMERANO	CAMERANO
CAMERATA PICENA	AGUGLIANO
CASTEBELLINO	MOIE
CASTEL COLONNA	SENIGALLIA
CASTELLONE DI SUASA	BARBARA

COMUNE I TERRITORIO	CENTRALINA ASSAM
CASTELPLANIO	CASTELPLANIO
CERRETO D'ESI	MATELICA
CHIARAVALLE	FALCONARA
CORINALDO	BARBARA
CUPRAMONTANA	MOIE
ESANATOGLIA	MATELICA
FABRIANO	MATELICA
FALCONARA	FALCONARA
GENGA	SASSOFERRATO
JESI	JESI
MAIOLATI SPONTINI	MAIOLATI SPONTINI
MATELICA	MATELICA
MERGO	MOIE
MOIE	MOIE
MONSANO	JESI
MONTE ROBERTO	MOIE
MONTE SAN VITO	JESI
MONTECAROTTO	SERRA DE' CONTI (Spescia)
MONTEMARCIANO	SENIGALLIA
MONTERADO	SENIGALLIA
MORRO D'ALBA	MORRO D'ALBA
OFFAGNA	AGUGLIANO
OSTRA	BARBARA
OSTRA VETERE	BARBARA
POGGIO SAN MARCELLO	CASTELPLANIO
POLVERIGI	SANTA MARIA NUOVA
RIPE	SENIGALLIA
ROSORA	CASTELPLANIO
SAN MARCELLO	JESI
SAN PAOLO DI JESI	JESI
SANTA MARIA NUOVA	SANTA MARIA NUOVA
SASSOFERRATO	SASSOFERRATO
SENIGALLIA	SENIGALLIA
SERRA DE' CONTI	SERRA DE' CONTI
SERRA SAN QUIRICO	ARCEVIA
STAFFOLO	JESI

Art. 5 Caratterizzazione chimico-fisica dello scarico

Si riportano di seguito:

- l'elenco dei parametri generali che ciascun richiedente l'autorizzazione allo scarico o richiedente AUA dovrà obbligatoriamente fornire per una caratterizzazione qualitativa e quantitativa dello stesso che sia rappresentativa delle condizioni medie;
- l'elenco indicativo, per alcune tipologie ricorrenti di attività produttive che possono originare scarichi di tipo industriale, dei parametri minimi che dovranno essere forniti unitamente ai parametri generali, dal richiedente un atto autorizzativo allo scarico.

Parametri Generali:

1. pH
2. COD (mgO₂/l)
3. COD dopo 1 ora di decantazione a pH = 7 (mgO₂/l)
4. BOD₅ (mgO₂/l)
5. TKN (mgN/l)
6. Azoto Ammoniacale (mg NH₄/l)
7. Azoto nitroso (mgN/l)
8. Azoto nitrico (mgN/l)
9. Fosforo totale (mgP/l)
10. Solidi Sospesi TOT
11. Solidi Sospesi Totali a pH7

Tabella di riferimento per parametri analitici

Tipologia attività	Param. generali	Parametri caratteristici
Allevamenti	X	Cloruri, Rame, Zinco
Magazzini ortofrutticoli	X	Pesticidi fosforati, Pesticidi totali, più le altre sostanze specifiche di cui alla tipologia "Pesticidi" della tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA e Cloruri
Salumifici, macelli	X	Grassi e oli animali/vegetali, Cloruri
Industria lattiero-casearia	X	Grassi e oli animali/vegetali
Oleifici, frantoi	X	Grassi e oli animali/vegetali, Idrocarburi totali ^[1] , Solventi clorurati ^[1] , Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Cantine, distillerie	X	Solfiti, Solfati, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli, Pentaclorofenolo, Nonilfenolo, 4 (para) Nonilfenolo, Ottilfenolo e Para-terz-ottilfenolo
Industrie alimentari della carne e del pesce	X	Grassi e oli animali/vegetali ^[2] Cloruri
Produzioni alimentari varie	X	Grassi e oli animali/vegetali ^[2] Cloruri, Solfati
Industria galvanica	X	Metalli dal n. 9 al n. 24 Tab. 3 All.to 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06, Cianuri totali, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Tensioattivi totali ^[3] , Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Industria grafica	X	Rame, Zinco, Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Colore ^[4] , Solventi clorurati, Solventi organici aromatici, Ferro, Solfiti, Solfati, Cloruri, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Industria delle materie plastiche	X	Idrocarburi totali, Fenoli, Pentaclorofenolo, Nonilfenolo, 4 (para) Nonilfenolo, Ottilfenolo, Para-terz-ottilfenolo Aldeidi, Piombo, Zinco, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo Metalli", "Idrocarburi policiclici Aromatici", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.

Tipologia attività	Param. generali	Parametri caratteristici
Industria del legno	X	Fenoli, Pentaclorofenolo, Nonilfenolo, 4 (para) Nonilfenolo, Ottilfenolo, Para-terz-ottilfenolo, Solfati, Cloruri Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo Metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Industria farmaceutica	X	Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi Clorurati, Mercurio, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Industria chimica e petrolchimica	X	Metalli dal n. 9 al n. 24 Tab. 3 All.to 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06, Cianuri totali, Fenoli, Pentaclorofenolo, Nonilfenolo, 4 (para) Nonilfenolo, Ottilfenolo, Para-terz-ottilfenolo, Aldeidi, Cloruri, Solfati, Solfuri Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali ¹³ Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Cementifici, prefabbricati	X	Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Piombo, Cadmio, Mercurio, Nichel, Zinco, Cromo Totale, Cromo VI, Rame, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Vetriere, Ceramica	X	Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Piombo, Cadmio, Mercurio, Nichel, Zinco, Cromo Totale, Cromo VI, Rame ¹³ Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Cave, industria lapidea	X	Solfati, Cloruri
Cartiere	X	Solfati, Solfiti, Solfuri, Cloruri, Metalli pesanti (Alluminio, Ferro, Mercurio), Cadmio, Nichel, Piombo, Solventi clorurati, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Industria conciaria	X	Solfati, Cloruri, Cromo Totale, Cromo VI, Solfuri Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Produzione e lavorazione del metallo	X	Metalli dal n. 9 al n. 24 Tab. 3 All.to 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06, Idrocarburi totali, Cloruri, Solfati, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Organo metalli", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Industria tessile, tintorie	X	Grassi e oli animali/vegetali, Colore, Tensioattivi totali, Rame, Zinco, Solventi clorurati Conducibilità Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Officine meccaniche	X	Idrocarburi totali, Cadmio, Zinco, Cromo VI, Cromo totale, Nichel, Solventi clorurati ed organici aromatici
Carrozzerie	X	Solventi organici aromatici, Solventi clorurati, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Autodemolitori	X	Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Metalli dal n.9 al n.25 Tab. 3 All.to 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06 Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici", "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.

Tipologia attività	Param. generali	Parametri caratteristici
Lavanderie industriali	X	Tensioattivi totali, Solventi clorurati, Cloruri, Cloro attivo libero, Temperatura, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Laboratori analisi	X	Cadmio, Mercurio, Cromo, Nichel Piombo, Rame, Zinco, Solventi clorurati, Cianuri totali Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Distributori carburanti ^[9]	X	Idrocarburi totali, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici, "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Autolavaggi	X	Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici, "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Raffreddamenti	X	Temperatura ^[7]
Centrali termiche	X	Ferro, Temperatura, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo.
Gruppi compressor	X	Idrocarburi totali, Ferro, Rame, Cadmio, Mercurio, Nichel e Piombo.
Attività di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti ^[9]	X	Idrocarburi totali, Metalli dal n.9 al n.25 Tab. 3 All.to 5 Parte Terza D.Lgs. 152/06, Cianuri totali, Fenoli, Pentaclorofenolo, Nonilfenolo, 4 (para) Nonilfenolo, Ottilfenolo, Para-terz-ottilfenolo, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici, "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Piscine	X	Cloro libero attivo, Cloruri, Cianuri totali (se utilizzati)
Cicli produttivi complessi ^[10]	X	Saggio di tossicità acuta
Bonifiche per inquinamenti da idrocarburi	X	Idrocarburi e Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici, "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Bonifiche per inquinamenti da produzione di solventi	X	Idrocarburi. Solventi Alifatici e Solventi Clorurati
Bonifiche per inquinamenti da industria galvanica	X	Metalli, Tensioattivi, Solventi Clorurati, Cloroalcani C10-C13 e tutte le sostanze appartenenti alle tipologie "Idrocarburi policiclici Aromatici, "Composti organici volatili" e "Composti organici semivolatili" di cui alla tabella 1 dell'art 40 delle NTA del PTA.
Ospedali	X	Tensioattivi, Metalli, Idrocarburi e Grassi, Fenoli, Solventi Aromatici, Solventi Alifatici, Aldeidi, Chetoni, Solventi Azotati, Solventi Clorurati, PCB, PCT, IPA
Trattamento dei rifiuti	X	Tensioattivi, Metalli, Idrocarburi e grassi, Fenoli, Solventi Aromatici, Solventi Alifatici, Aldeidi, Chetoni, Solventi Azotati, PCB, PCT, Solventi Clorurati, IPA, Antiparassitari
Industria automobilistica e similari e cantieri navali	X	Metalli, Idrocarburi e Totali, Solventi, Tensioattivi, IPA

1. Se viene effettuata l'estrazione con solvente dai residui di spremitura
2. A seconda dei processi effettuati (fritture e simili)
3. I parametri vanno definiti in base alle tipologie di pretrattamento delle superfici e di ricopertura effettuate
4. Le schede tecniche dei coloranti impiegati possono dare indicazioni circa eventuali altri metalli utilizzati nei pigmenti
5. La lista ha valore indicativo; indicazioni più precise circa i parametri da determinare devono essere ottenute dalla descrizione dei processi produttivi effettuati
6. Solo se vengono effettuate smaltature o verniciature; in caso contrario, solo parametri generali
7. Eventuali altri parametri in base alla matrice con cui l'acqua viene in contatto

8. Acque meteoriche di dilavamento piazzale area distributori
9. Acque meteoriche di dilavamento piazzale area stoccaggio e movimentazione rifiuti
10. Qualora le acque reflue industriali provengano da cicli produttivi complessi, tali da poter provocare tossicità per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane dovuta a effetti sinergici tra inquinanti diversi, o a sostanze per le quali non è definito un valore limite di emissione, il saggio di tossicità acuta può integrare o sostituire la determinazione di uno o più parametri caratteristici

Art. 6 Immissioni provvisorie

Per le immissioni provvisorie in pubblica rete fognaria di acque di falda e/o meteoriche non contaminate (art. 108 del D. Lgs. 152/06) in occasione di lavori propedeutici alla redazione di progetti di bonifica e risanamento di terreni e falde contaminati, il richiedente verserà anticipatamente al Gestore il corrispettivo forfettario relativo allo smaltimento delle acque in parola, calcolato come prodotto del volume complessivo dello scavo di sbancamento (di progetto) per la tariffa unitaria a scaglioni di cui alla sotto riportata Tabella 2:

Tabella 2: contributo per lo smaltimento in pubblica fognatura dei rilasci temporanei di acqua di falda e/o meteorica in occasione di lavori di ingegneria civile

SCAVO DI SBANCAMENTO		IMPORTO UNITARIO
da MC	a MC	€/MC
-	2.500	1,75 - Importo minimo € 500
2.501	5.000	1,5
5.001	10.000	1
10.001	20.000	0,75
20.001	e oltre	0,5

STATO ATTUALE

VIVA SERVIZI S.p.A.
 SEDE LEGALE: Via del Commercio, 29
 60127 ANCONA
 C. F. e Partita IVA 02191980420



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
 PER ADEGUAMENTO DEL CENTRO AMBIENTE COMUNALE


Cantieri: V.le Don Minzoni - 60028 - JESI

CONTRATTO	
PROGETTO	
REDAZIONE	

PIANTINA IMPIANTO FOGNARIO
 - STATO FUTURO -

PROGETTO	
REDAZIONE	

LEGENDA	
[Symbol]	OPERE PRESENTI IN PROGETTO
[Symbol]	ACQUE VERDE DI PICO COSTANTE
[Symbol]	NUOVE RINCHIUSI
[Symbol]	RETE ALLACCO RUBELCA
[Symbol]	RETE ACQUE A PRESSIONE
[Symbol]	IMPIANTI ESISTENTI (escluso)
[Symbol]	RETE ACQUE A CALDITA
[Symbol]	RETE ACQUE ESISTENTE
[Symbol]	Quadro abitativo - rifugiamento
[Symbol]	MURATA ARIA LAVORO
[Symbol]	MURATA ARIA LAVORO
[Symbol]	NUOVE CRIOLE
[Symbol]	CADITTA
[Symbol]	POMPE RILANCIO
[Symbol]	POZZETTO
[Symbol]	SCOLLATORE
[Symbol]	NUOVI INGRESSI CARRIABILI



INGRESSO
 CENTRO
 AMBIENTE

VIALE DON MINZONI

SCARICO

ACQUE VERDE DI PICO COSTANTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO ACUSTICO

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO

Cognome **RICCI**

Nome **COSTANTINO**

Codice fiscale

R	C	C	C	T	N	4	2	E	2	6	I	9	3	2	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Data di nascita **19/06/1964** Cittadinanza Italiana Sesso: **M** | **X** | **F** | ___ |

Luogo di nascita: Stato **Italia** - Provincia **Ancona** - Comune **STAFFOLO**

Residenza: Provincia **Ancona** Comune **JESI**

Via **Libero Leonardi** n. **9** C.A.P. **60035**

in qualità di:

LEGALE RAPPRESENTANTE ¹ della ditta / società _____

X **TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA** con Del. Reg. n. 2319 del 21 settembre 1999

(iscritto all'albo Regionale di tecnici abilitati in materia di acustica)

incaricato dalla ditta **JESISERVIZI Srl**

relativamente all'esercizio dell'attività di **CENTRO AMBIENTE**

avente sede in Provincia **Ancona** Comune **JESI**

Viale Don Minzoni n. **2** C.A.P. **60035**

P.IVA.: **02204580423**

sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

1 - Il legale rappresentante dell'impresa può autocertificare soltanto i fatti di cui è a conoscenza: Riquadro I) – Punto 1) casi a) e b). Può inoltre autocertificare i dati tecnici previsti al Punto 2) del Riquadro I) e quelli previsti nel Riquadro II) soltanto indicando anche gli estremi della documentazione tecnica in possesso della ditta da cui sia possibile evincere le informazioni riportate; tale documentazione, se richiesta, deve essere esibita alla Provincia.

DICHIARA

I) Qualora l'impresa rientri nella categoria delle P.M.I. e quindi nelle semplificazioni previste dal d.P.R. n. 227/11

che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"

1) che l'attività ai sensi del D.P.R. n. 227/11 è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, anche sotto forma di autocertificazione, in quanto:

a) rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n° _____;

b) rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n° _____ e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

oppure:

2) che l'edificio di insediamento ricade in area di classe _____ del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato Delibera C.C. n. ____ del _____;

che l'attività ai sensi del D.P.R. n. 227/11, e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica è soggetta all'obbligo di presentare la documentazione previsionale anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto:

a) rientra nei casi previsti dal D.P.R. n. 227/11, Allegato B, al n° _____ ed utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non producendo comunque emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;

b) Non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del D.P.R. n. 227/11, presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio;

II) Qualora l'impresa NON rientri nella categoria delle P.M.I. la dichiarazione viene resa ai sensi dell'Art. 8 c. 5 L. 447/95 e della D.G.R. N. 896/2003

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 5 della L. 447/95 e del cap. 5, punto 5.1, D.G.R. Marche n. 896/03:

che l'edificio di insediamento ricade in area di classe V del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato con atto C.C. n°170 del 16/09/2005;

che l'esercizio dell'attività non prevede si possano produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti;

che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi;


che l'attività non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;

che l'esercizio delle attività non produce aumenti della rumorosità esterna od interna.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni e dei dati sopra dichiarati, è necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva o la prevista documentazione di impatto acustico;

Jesi, 10 marzo 2021

Firma



Dr. COSTANTINO RICCI
Iscritto nell'elenco dei Tecnici Competenti in
Acustica Ambientale della Regione Marche
con D.G.R. n. 2319 del 21-09-1999 ai sensi
della Legge n. 447 del 26-10-1995.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI JESI

Delibera C.C. n°170 del 16/09/2005

